



# Comune di PENNE

Provincia di Pescara



ALLEGATO A

## CARTA DEI SERVIZI PER I PROCEDIMENTI IURE SANGUINIS

### Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente disciplinare, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell'Ente e dei principi generali della Legge, regola l'accesso ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di discendenti da avo italiano emigrato all'estero – iure sanguinis – secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno con Circolare dell'8 aprile 1991 n. K.28.1.

### Art. 2 - UNITA' ORGANIZZATIVA

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana è assegnato all'Unità Organizzativa che include l'Ufficio dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 4 L. n. 241/1990.

### Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza;  
Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 aprile 1991 n. K.28.1 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;  
Legge n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana;  
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;  
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### Art. 4 - DEFINIZIONI

**APOSTILLA:** forma di legalizzazione semplificata, attestata con timbro (oppure adesivo, pagina aggiuntiva ecc..) apposto dal governo di un Paese firmatario della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostilla riconosce la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma, nonché l'identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito.

**CITTADINO RESIDENTE:** cittadino iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR).

**DELEGATO:** soggetto che ha avuto l'incarico scritto di rappresentare altro soggetto (delegante).

**LEGALIZZAZIONE:** è apposta dalla rappresentanza italiana (Consolato italiano) nello Stato estero che non ha sottoscritto la sopra citata Convenzione dell'Aja. Consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma su atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.

**TRADUZIONE UFFICIALE:** la traduzione degli atti in lingua straniera può essere effettuata sia in Italia che all'estero. Nel caso in cui venga effettuata nel territorio italiano, il traduttore deve prestare giuramento presso la Cancelleria del Tribunale o presso il Giudice di Pace (asseverazione della



|

traduzione) allegando all'atto originale in lingua straniera la sua traduzione in lingua italiana. Nel caso

in cui si preferisca tradurre i documenti all'estero, la firma del traduttore deve essere legalizzata/apostillata nelle stesse modalità dell'atto in lingua straniera. L'atto straniero e la sua traduzione devono essere presentate in originale.

VISTO SCHENGEN: visto di breve durata che consente al possessore di soggiornare sul territorio di un qualunque Stato aderente alla Convenzione di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni.

#### **Art. 5 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana può essere avviato esclusivamente dall'interessato secondo le modalità di cui ai successivi punti a e b. “La richiesta di ottenere la cittadinanza italiana è un diritto personalissimo che concerne lo stato della persona e richiama una situazione giuridica che investe la persona nella sua posizione all'interno della società. In quanto tale

è un diritto che non può essere azionato senza preventivo accertamento della volontà del soggetto, volontà che deve poter essere espressa e poi concretamente manifestata” (Sentenza Tar Lazio 6990/2014).

a. **ACCESSO AL SERVIZIO PER I CITTADINI GIÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI PENNE**  
Il cittadino straniero già residente nel Comune di PENNE che intende avviare il procedimento di riconoscimento dello status civitatis in qualità di discendente di ceppo italiano, deve presentare formale richiesta in bollo utilizzando il modello in allegato al presente disciplinare (modello 1) compilando i campi di cui al punto a).

L'istanza deve essere corredata dagli atti di stato civile elencati nella Circolare del Ministero dell'Interno k 28.1/1991, ovvero:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato.

La certificazione indicata ai punti 6 e 7 della sopra citata circolare ministeriale, è acquisita d'Ufficio.

b. **ACCESSO AL SERVIZIO PER I CITTADINI CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA**

Il cittadino straniero che intende avviare il procedimento di riconoscimento dello status civitatis, in qualità di discendente di ceppo italiano, avvalendosi dell'iscrizione anagrafica disciplinata dalle Circolari del Ministero dell'Interno nn. 32 e 52 del 2007, deve prenotare un appuntamento per dimostrare di essere in possesso della documentazione prevista dalla Circolare del Ministero



dell'Interno K28.1/1991, secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente disciplinare.  
L'accertamento sulla documentazione presentata è funzione esclusiva dell'Ufficiale dello Stato Civile,  
competente per i procedimenti riferiti alle cittadinanze.

Iter procedurale:

1. Nel giorno programmato, il cittadino deve produrre l'intera documentazione in originale al fine di permettere all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare una verifica sommaria sulla sussistenza delle condizioni per l'avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana. In caso di esito positivo, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia a vista l'autorizzazione per l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente. Nel caso in cui la documentazione prodotta sia ritenuta non adeguata alla presentazione dell'istanza di cui sopra, l'Ufficiale delegato rilascia un rifiuto scritto motivato.

2. Successivamente, il cittadino straniero presenta istanza di iscrizione anagrafica con la consueta modulistica ministeriale, allegando:

- Copia del passaporto da cui si evince il Visto d'ingresso nell'Area Schengen in corso di validità, e dichiarazione di presenza nel caso in cui la frontiera sia diversa da quella italiana;

- Titolo di occupazione dell'alloggio (contratto di affitto, comodato d'uso, estremi catastali in caso di proprietà dell'immobile, ecc.);

- Copia del codice fiscale;

- Copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nelle modalità indicate al precedente punto 1).

3. Solo successivamente all'iscrizione anagrafica, in qualità di cittadino residente nel Comune di Penne, può essere presentata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana utilizzando il modello in allegato al presente disciplinare (modello 1) compilando i campi di cui al punto b).

Nel caso in cui il cittadino presenti solo parzialmente i documenti prescritti dalla Circolare del Ministero dell'Interno K28.1/91, facendo ricorso a documenti depositati presso una Pubblica Amministrazione italiana da altro familiare, è necessario fornire l'indicazione completa dell'Amministrazione di riferimento, nonché la dichiarazione di consenso del familiare titolare del procedimento, unitamente alla copia del documento di riconoscimento dello stesso.

#### **Art. 6 - CALENDARIO E MODALITA' DI PRENOTAZIONE**

Gli appuntamenti sono programmati nel seguente modo:

L'anno solare è diviso in quattro trimestri e gli appuntamenti sono prenotabili per ciascun trimestre nella misura massima di n. 6 appuntamenti;

Gli appuntamenti relativi al trimestre sono prenotabili:

- il secondo martedì dei seguenti mesi: gennaio – aprile – luglio – ottobre, per i richiedenti che ricorrono allo strumento della delega (Agenzie, Avvocati, Associazioni o semplice



delegati, incaricati di curare gli aspetti amministrativi del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana del richiedente), per un massimo di quattro appuntamenti in totale. Ciascun delegato può prenotare un solo appuntamento per trimestre.

- il secondo mercoledì dei seguenti mesi: gennaio – aprile – luglio – ottobre, per i richiedenti che faranno domanda senza l'utilizzo della delega, per un massimo di due appuntamenti in totale.

Per eventuali gruppi familiari accomunati dalla stessa discendenza, si considera un solo appuntamento per ciascun discendente.

In caso di giornata festiva, si farà riferimento al primo giorno lavorativo successivo;

- Nel giorno sopra indicato, dalle 8.00 alle 13.00, gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente a mezzo PEC, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta certificata: [protocollo@pec.comune.penne.pe.it](mailto:protocollo@pec.comune.penne.pe.it), utilizzando l'apposito modulo di richiesta.

Il rispetto di tale termine è condizione essenziale per la regolare presentazione della domanda che dovrà essere corredata di:

- richiesta sottoscritta,
- passaporto o documento equipollente in corso di validità,
- timbro Schengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Schengen
- copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del R.D. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen;

In caso di cittadino delegato, si dovrà inoltre allegare, delega sottoscritta dal soggetto delegante con copia del documento di riconoscimento dello stesso da cui si evinca la firma.

Non saranno considerate le domande prive dei documenti richiesti.

Tali documenti dovranno essere consegnati in originale nel giorno dell'appuntamento unitamente alla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992.

Saranno considerate per la calendarizzazione degli appuntamenti le prime quattro domande per la giornata del martedì, e le prime due domande per la giornata del mercoledì secondo l'ordine di arrivo, certificato dal sistema con data e ora.



Ai fini della determinazione degli appuntamenti, l'Ufficio preposto, comunicherà entro tre giorni lavorativi, con lo stesso mezzo, il giorno e l'ora di presentazione presso l'Ufficio incaricato, alle sole domande ritenute valide.

Le domande successive alla quarta per la giornata del martedì ed alla seconda per la giornata del mercoledì non saranno considerate e non costituiranno nessuna forma di graduatoria o di priorità per la calendarizzazione successiva.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna.

L'Ufficio dello Stato Civile incaricato del procedimento calendarizza gli appuntamenti compatibilmente con le altre attività connesse al servizio, ricorrendo anche a singole giornate dedicate;

Esauriti gli appuntamenti previsti nel trimestre, non sono accettate ulteriori richieste in nessun'altra forma;

#### **Art. 7 - CARATTERISTICHE DEGLI ATTI FORMATI ALL'ESTERO**

Gli atti formati all'estero possono essere riconosciuti validi nel territorio italiano esclusivamente se presentati in originale, con legalizzazione di firma o Apostilla della Convenzione dell'Aja relativa al funzionario che ha sottoscritto l'atto, unitamente alla sua traduzione in lingua italiana, anch'essa debitamente legalizzata o apostillata e in originale. Nel caso in cui lo Stato che ha emesso il documento sia sottoscrittore di una delle Convenzioni internazionali di esenzione della legalizzazione, è possibile utilizzare la documentazione senza ulteriori formalità (es. Convenzione di Atene, Convenzione di Vienna, convenzioni bi-laterali ecc ...), fermo restando la necessità di allegare la traduzione in lingua italiana nel caso di certificazioni non plurilingue.

#### **Art. 8 - DURATA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**

La durata del procedimento è di 180 giorni (art. 2 L. n. 241/1990). In detto termine non sono considerati gli endoprocedimenti, ovvero non sono computabili i giorni utilizzati dalle altre Amministrazioni coinvolte nello stesso per effettuare gli accertamenti previsti dalla vigente normativa in materia (ad es. altri Comuni, Consolati ecc.).

A conclusione delle verifiche che accertino il possesso dei requisiti per il riconoscimento dello status civitatis italiano ai sensi dell'art. 1 della L. 91/1992, l'Ufficiale dello Stato Civile incaricato del procedimento emette il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana e lo notifica personalmente all'interessato presso l'Ufficio comunale. Il procedimento si ritiene concluso con la trascrizione dell'atto di nascita del richiedente, che può essere congiuntamente sottoscritto con il cittadino in occasione della notifica del provvedimento.

Eventuali ulteriori atti da trascrivere nei Registri dello Stato Civile, sono processati successivamente



dall'Ufficiale incaricato senza la presenza dell'interessato.

**Art. 9 – MODIFICHE**

Successive variazioni derivanti da disposizioni di legge o impartite dal Ministero dell'Interno sono applicate a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

**Art. 10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

In particolari situazioni emergenziali, gli appuntamenti di cui all'art. 6 del presente disciplinare, possono essere sospesi con provvedimento motivato del Dirigente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alle Convenzioni Internazionali, al Codice civile e alle norme nazionali, nonché alle Circolari del Ministero dell'Interno.

Il presente disciplinare sostituisce ogni precedente disposizione relativa ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana.